

Bruxelles, 12 giugno 2023  
(OR. en)

9803/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0196(COD)**

---

---

**AGRI 275  
PESTICIDE 27  
SEMENCES 23  
AGRILEG 88  
ENV 555  
PHYTOSAN 33  
CODEC 960**

## **RELAZIONE**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. prec.:	8395/2/23 REV 2 9063/23
n. doc. Comm.:	10654/22
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori - Scambio di opinioni

---

### **I. INTRODUZIONE**

1. Il 22 giugno 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 10654/22 +ADD 1-6.

2. La proposta è intesa a sostituire l'attuale legislazione (direttiva 2009/128/CE) con un regolamento, al fine di armonizzare le politiche nazionali sull'uso dei pesticidi e di allinearle meglio agli obiettivi delle pertinenti iniziative faro dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo (quali la strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia sulla biodiversità), della strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche e del piano d'azione dell'UE per l'inquinamento zero. La proposta risponde all'impegno della Commissione di ridurre del 50 %, entro il 2030, sia l'uso e il rischio complessivo dei pesticidi chimici nell'UE che l'uso dei pesticidi più pericolosi, come indicato nella strategia "Dal produttore al consumatore" e nella strategia sulla biodiversità. Mira inoltre a fornire un approccio proporzionato, realistico ma ambizioso, per affrontare le crescenti preoccupazioni della società in merito ai pesticidi.

## **II. STATO DEI LAVORI AL CONSIGLIO**

3. Il 13 luglio 2022 la Commissione ha presentato la proposta e la relativa valutazione d'impatto al gruppo "Piante e questioni fitosanitarie" (in appresso il "gruppo"), cui ha fatto seguito una presentazione in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" il 18 luglio 2022. L'esame e le discussioni dettagliate degli articoli della proposta proseguite durante la presidenza ceca sono stati sintetizzati in una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori<sup>2</sup> presentata da tale presidenza al Consiglio "Agricoltura e pesca" il 12 dicembre 2022.
4. Il 19 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che invita la Commissione a preparare uno studio che integri l'attuale valutazione d'impatto della proposta<sup>3</sup>. Il 22 marzo 2023 la Commissione ha inviato una lettera<sup>4</sup> alla presidenza svedese in risposta alla richiesta del Consiglio a norma dell'articolo 241 TFUE mediante la decisione del Consiglio in oggetto. Nella lettera si afferma che la Commissione, in uno spirito di leale cooperazione e in via eccezionale, fornirà ulteriori contributi, come richiesto dal Consiglio, sulla base degli elementi di prova e dei dati disponibili non appena saranno messi a disposizione nel corso della primavera del 2023.

---

<sup>2</sup> Doc. 15774/22.

<sup>3</sup> [EUR-Lex - 32022D2572 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

<sup>4</sup> Doc. 7775/23.

5. Dal gennaio 2023 la presidenza svedese ha proseguito le discussioni sulla proposta in sede di gruppo, conformemente all'auspicio espresso dalla maggioranza dei ministri in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" di dicembre di proseguire l'esame di vari aspetti tecnici della proposta senza indebiti ritardi. Alla proposta sono state dedicate in totale sette riunioni del gruppo (di cui una di due giorni, in febbraio). La riunione del 28 marzo 2023 è stata l'unica organizzata sotto forma di videoconferenza informale dei membri del gruppo e ha segnato la fine del primo esame e della prima discussione dell'intera proposta (ad eccezione degli articoli da 34 a 36). Le riunioni del gruppo di aprile, maggio e giugno sono state dedicate alla discussione dei testi di compromesso della presidenza rispettivamente sul capo IV e sugli articoli da 20 a 28 (unitamente ai relativi considerando e all'allegato III).
6. Per le suddette riunioni, la presidenza ha preparato tre note orientative<sup>5</sup> in cui sono spiegate le modifiche proposte dalla presidenza rispetto alla proposta della Commissione e ha invitato gli Stati membri a formulare osservazioni e contributi sui temi affrontati.

### **III. PRINCIPALI QUESTIONI E PROGRESSI**

7. Una delle questioni fondamentali evidenziate dalla maggioranza delle delegazioni per quanto riguarda la **difesa integrata (capo IV)** è stato l'**obbligo** contenuto nella proposta della Commissione che impone agli Stati membri di **adottare norme giuridicamente vincolanti specifiche per coltura** per l'attuazione della difesa integrata. Tali delegazioni hanno messo in discussione questa proposta sostenendo che la difesa integrata, per sua natura, richiede flessibilità, in quanto deve essere adattata a colture diverse e a situazioni diverse, e occorre evitare nel contempo il lungo processo legislativo richiesto dalle norme obbligatorie, con i loro intrinseci oneri amministrativi supplementari.

---

<sup>5</sup> Docc. WK 5151/2023, WK 5988/2023 e WK 7079/2023.

8. D'altro canto, alcune altre delegazioni hanno indicato di poter accettare norme obbligatorie specifiche per coltura. Inoltre, alcune delegazioni hanno sottolineato che i loro paesi dispongono già di sistemi nazionali con raccomandazioni, orientamenti e/o norme specifiche per coltura o settore giuridicamente vincolanti (almeno parzialmente) che vorrebbero mantenere.
9. In risposta alle posizioni di cui sopra, la presidenza propone di concedere agli Stati membri la flessibilità di adottare orientamenti specifici per coltura/settore o norme giuridicamente vincolanti specifiche per coltura/settore. Questa opzione darebbe agli Stati membri la possibilità di mantenere le norme nazionali vincolanti di cui dispongono o di adottarne di nuove su base volontaria. Tali norme specifiche per coltura o settore non dovrebbero riguardare tutte le questioni attualmente contemplate dagli orientamenti specifici per coltura esistenti previsti dalla direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Uno Stato membro potrebbe invece scegliere di tradurre in norme solo alcuni aspetti di tali orientamenti, mentre gli altri aspetti potrebbero rimanere orientamenti. L'obbligo di notifica alla Commissione nove mesi prima dell'adozione delle norme specifiche per coltura o settore continuerebbe a sussistere come previsto dalla proposta della Commissione ma, qualora la Commissione vi si opponga, lo Stato membro in questione dovrebbe modificare il testo delle norme o spiegare perché non tiene conto delle obiezioni della Commissione. La presidenza propone inoltre che gli Stati membri adottino orientamenti specifici per coltura o settore per almeno il 75 % della superficie agricola utilizzata (esclusi gli orti) rispetto alla proposta della Commissione che prevede che gli Stati membri adottino norme specifiche per coltura per il 90 % della stessa superficie.
10. Inoltre, il testo di compromesso della presidenza chiarisce che gli utilizzatori professionali devono applicare i principi generali della difesa integrata conformemente all'articolo 13. Nel caso in cui un utilizzatore professionale rispetti i pertinenti orientamenti specifici per coltura o settore, si ritiene che tale utilizzatore professionale abbia applicato i principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 13 in relazione alla coltura o al settore in questione. Inoltre, gli utilizzatori professionali dovranno applicare norme specifiche per colture o settori se tali norme sono state adottate dallo Stato membro in cui operano.

11. Varie delegazioni hanno inoltre sottolineato che il capo IV menziona soltanto la prevenzione e il controllo degli "*organismi nocivi*" e non l'intero ambito di applicazione degli usi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Pertanto, al fine di chiarire che la difesa integrata riguarda l'uso sostenibile di *tutti* i tipi di prodotti fitosanitari contemplati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, la presidenza propone di specificare che gli utilizzatori professionali devono applicare i principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 13 quando perseguono gli obiettivi fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
12. A norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali hanno l'obbligo di tenere, per tre anni, registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano. Varie delegazioni hanno suggerito di allineare la durata di conservazione dei dati nel registro relativo alla difesa integrata al periodo di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tuttavia, a differenza dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'articolo 16 della proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede che i dati debbano essere conservati nel registro relativo alla difesa integrata dall'autorità competente responsabile del registro, per la quale sarebbe più utile disporre di un periodo di tempo più lungo per poter rilevare le tendenze nel tempo. Il testo di compromesso della presidenza propone pertanto che il periodo di conservazione dei dati nel registro relativo alla difesa integrata da parte delle autorità competenti sia di 10 anni.
13. Agli articoli 20 e 21, il testo di compromesso della presidenza propone di chiarire le condizioni necessarie per l'**applicazione aerea dei prodotti fitosanitari**. All'articolo 24 sono state chiarite anche le **prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari**:
  1. agli utilizzatori professionali — o ai loro rappresentanti — che devono essere in possesso di un certificato di formazione valido come presupposto per l'acquisto di prodotti fitosanitari, e
  2. agli utilizzatori non professionali (anche per le vendite online) — che i distributori hanno l'obbligo di informare in merito all'uso corretto dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

14. Per quanto riguarda il **capo VII "Formazione, informazione e sensibilizzazione"** il testo di compromesso della presidenza propone di inserire una nuova definizione di "*certificato di formazione*" in cui si chiarisce che potrebbe trattarsi di un certificato comprovante una formazione o di una prova dell'iscrizione in un registro elettronico centrale. Il testo chiarisce inoltre che spetta agli Stati membri decidere quale sistema o quali sistemi intendono registrare e fornire come prova della formazione. Il testo precisa altresì che, per ottenere un certificato di formazione, è necessario dimostrare l'acquisizione delle conoscenze pertinenti superando un esame o una prova. Un'altra proposta della presidenza, in linea con le osservazioni di varie delegazioni, prevede che un certificato di formazione sia valido per un massimo di 5 anni (rispetto ai 10 anni previsti dalla proposta della Commissione per un distributore o un utilizzatore professionale e a 5 anni per un consulente).
15. Il testo di compromesso della presidenza chiarisce inoltre che gli utilizzatori professionali devono rivolgersi a un consulente indipendente (articolo 25) ogni 3 anni (anziché ogni anno, come previsto dalla proposta della Commissione) per ricevere **pareri** strategici **sulla difesa integrata**. Inoltre, tali pareri possono essere forniti individualmente o in gruppo, di persona o mediante una riunione a distanza. Le autorità competenti dovranno adottare disposizioni per garantire che tutti i consulenti registrati siano indipendenti, specificando le norme per evitare conflitti di interesse.
16. Nell'ultima riunione del gruppo del 6 giugno, un'ampia maggioranza di delegazioni ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto finora dalla presidenza e ha riconosciuto che il testo di compromesso riveduto della presidenza sul capo IV è ora più chiaro e rispecchia molte delle preoccupazioni delle delegazioni. Tuttavia, sono necessari ulteriori chiarimenti e riflessioni su questioni quali le responsabilità degli "utilizzatori professionali" dei prodotti fitosanitari, l'interazione tra gli orientamenti e le norme specifiche per coltura, le modalità di applicazione di questi ultimi e il loro collegamento con i finanziamenti della PAC. Un'altra questione importante riguarda gli oneri amministrativi derivanti dalla proposta relativa al registro elettronico relativo alla difesa integrata. Varie delegazioni hanno formulato una riserva d'esame sulle ultime modifiche proposte dalla presidenza, indicando la necessità di esaminare più dettagliatamente il testo di compromesso della presidenza.

17. Il testo che figura nell'allegato della presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è identico a quello dei suddetti testi di compromesso della presidenza<sup>6</sup>.

## V. CONCLUSIONE

18. La presidenza ritiene che i lavori portati avanti finora forniscano una solida base per realizzare ulteriori progressi in sede di Consiglio.

In vista della sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 giugno 2023, si invitano i ministri a prendere atto della presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e a procedere a uno scambio di opinioni.

---

<sup>6</sup> Docc. 8395/2/23 REV 2 e 9063/23.

## CAPO IV

### DIFESA INTEGRATA

#### *Articolo 12*

#### **Difesa integrata**

1. Gli utilizzatori professionali applicano la difesa integrata **applicando i principi generali di cui all'articolo 13.** [...]

[...]

[...]

- 1 bis. Gli utilizzatori professionali possono applicare gli orientamenti specifici per coltura o settore adottati dallo Stato membro in cui operano per la coltura o per il settore e per la superficie in questione conformemente all'articolo 14 e realizzando le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8. Se un utilizzatore professionale applica gli orientamenti specifici per coltura o settore, si ritiene che tale utilizzatore professionale abbia applicato i principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 13 in relazione alla coltura o al settore in questione.**

- 1 ter. Gli utilizzatori professionali applicano le norme specifiche per coltura o settore se tali norme sono state adottate dallo Stato membro in cui operano per la coltura o per il settore e per la superficie in questione, conformemente all'articolo 14 e realizzando le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8.**

2. [...] (*spostato all'articolo 25 bis*)

## **Considerando 20 bis**

**(20 bis) Al fine di sostenere un'attuazione ambiziosa della difesa integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere negli orientamenti specifici per coltura o settore azioni specifiche volontarie che possono ricevere un sostegno finanziario nel quadro della PAC qualora esse vadano oltre i requisiti di base che gli Stati membri possono scegliere di fissare nelle norme specifiche per coltura o settore.**

[...]

### *Articolo 13*

#### **Principi generali di difesa integrata**

1. Gli utilizzatori professionali prendono innanzitutto in considerazione e, se del caso, applicano misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per la prevenzione o la soppressione di organismi nocivi prima di ricorrere all'applicazione di prodotti fitosanitari chimici.

2. Tramite i registri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali dimostrano di aver preso in considerazione [...] le opzioni seguenti, a seconda dei casi:
- rotazione colturale;
  - utilizzo di pertinenti tecniche colturali, tra cui falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, coltura intercalare, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta;
  - utilizzo di **varietà** [...] resistenti o tolleranti e di **materiale riproduttivo vegetale** [...] certificato o equivalente;
  - utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione o drenaggio;
  - prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, tra cui la pulitura regolare delle macchine e attrezzature;
  - protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, [...] all'interno e all'esterno dei siti di produzione;
  - esclusione delle specie nocive mediante l'uso di strutture protette, reti e altre barriere fisiche.
3. Gli utilizzatori professionali monitorano gli organismi nocivi tramite metodi e strumenti appropriati [...]. Tali metodi e strumenti comprendono almeno uno dei seguenti:
- a) osservazioni sul campo;
  - b) sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, ove possibile;
  - c) il ricorso a pareri di consulenti professionalmente qualificati.

4. Gli utilizzatori professionali possono ricorrere a prodotti fitosanitari chimici solo se questi ultimi sono necessari per conseguire livelli accettabili di controllo degli organismi nocivi dopo aver considerato tutti gli altri metodi non chimici di cui ai paragrafi 1 e [...] 2 e se è stata soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- a) i risultati del monitoraggio [...] mostrano, in base all'osservazione registrata, che i prodotti fitosanitari chimici devono essere applicati in modo tempestivo a causa della presenza di un numero sufficientemente elevato di organismi nocivi;
  - b) se giustificato da un sistema di supporto decisionale o da un consulente che soddisfa le condizioni di cui all'articolo [...] **25 bis**, l'utilizzatore professionale decide, mediante una decisione registrata, di utilizzare prodotti fitosanitari chimici a scopo preventivo.
5. [...]
6. Gli utilizzatori professionali limitano il ricorso a prodotti fitosanitari chimici e ad altre forme d'intervento ai livelli che [...] sono necessari **secondo la buona pratica fitosanitaria quale definita all'articolo 3, punto 18, del regolamento (CE) n. 1107/2009** e che non aumentano il rischio dell'insorgere di una resistenza da parte delle popolazioni di organismi nocivi. Ove possibile, gli utilizzatori professionali ricorrono alle misure seguenti:
- a) tasso di applicazione ridotto;
  - b) numero di applicazioni ridotto;
  - c) applicazioni parziali;
  - d) applicazione localizzata.

7. Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda un'applicazione ripetuta di tale misura [...], gli utilizzatori professionali applicano le strategie antiresistenza disponibili per mantenere l'efficacia di tale misura.

Qualora una misura fitosanitaria comporti l'uso ripetuto di prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali impiegano tali prodotti con diversi modi d'azione, se disponibili.

8. Gli utilizzatori professionali intraprendono tutte le azioni seguenti:

- a) controllano e documentano il livello di efficacia delle misure fitosanitarie applicate sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e ad altri interventi, nonché sulla base del monitoraggio degli organismi nocivi;
- b) applicano le informazioni ottenute eseguendo le azioni di cui alla lettera a) nell'ambito del processo decisionale relativo agli interventi futuri.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per modificare l'elenco di opzioni di cui al paragrafo 2, i metodi e **gli strumenti** di cui al paragrafo 3 e le [...] misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

#### *Articolo 13 bis*

**Gli utilizzatori professionali applicano i principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 13 quando perseguono uno degli obiettivi fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

**Orientamenti e [...] norme specifici per coltura o settore**

1. Gli Stati membri adottano orientamenti [...] agronomici basati sulla difesa integrata per la coltivazione o lo stoccaggio di una determinata coltura **o per uno specifico settore**, e volti a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo aver considerato tutti gli altri metodi non chimici e, **se del caso**, quando sia stata raggiunta una soglia d'intervento ("orientamenti [...] specifici per coltura **o settore**"). Gli orientamenti [...] specifici per coltura **o settore** attuano i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura **o il settore** in questione.
2. [...] (spostato al paragrafo 3 quater)
3. Entro il ... [*OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento*] ciascuno Stato membro istituisce orientamenti [...] specifici efficaci per coltura **o settore** [...] per le colture **o i settori** che coprono una superficie pari ad almeno il 75 % della sua superficie agricola utilizzata (esclusi gli orti). [...]

**3 bis.** Gli Stati membri possono adottare norme agronomiche giuridicamente vincolanti basate sui principi della difesa integrata per la coltivazione o lo stoccaggio di una particolare coltura o per uno specifico settore e intese a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo che siano stati considerati tutti gli altri metodi non chimici e quando sia raggiunta una soglia d'intervento, se disponibile ("norme specifiche per coltura o settore"). Le norme specifiche per coltura o settore attuano, interamente o in parte, i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura o il settore in questione e sono stabilite in un atto giuridico vincolante. Se uno Stato membro adotta una norma specifica per coltura o settore che attua interamente i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13, si considera che la coltura o il settore in questione dispone di un orientamento come richiesto al paragrafo 3.

**3 ter.** Nell'adottare orientamenti o norme specifici per coltura o settore, gli Stati membri tengono conto delle pertinenti condizioni agronomiche, tra cui il tipo di suolo e di colture e le condizioni climatiche prevalenti.

**3 quater.** Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di garantire che gli orientamenti o le norme specifici per coltura o settore siano scientificamente validi e conformi [...] all'articolo 13.

4. [...] (modificato e spostato al paragrafo 7 bis)

5. [...] (modificato e spostato al paragrafo 7 bis)

6. Gli orientamenti specifici per coltura **o settore** [...] specificano almeno quanto segue:
- a) gli organismi nocivi che hanno il maggiore impatto economico sulla coltura **o il settore**;
  - b) gli interventi non chimici di controllo colturale, fisico e biologico efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;
  - c) se disponibili, i [...] prodotti fitosanitari a basso rischio o le alternative a prodotti fitosanitari chimici [...] **autorizzati per l'uso** contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;
  - d) i [...] prodotti fitosanitari chimici che non sono prodotti fitosanitari a basso rischio e che sono [...] **autorizzati per l'uso** contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;
  - e) se disponibili, i criteri quantitativi o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari chimici possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;
  - f) se disponibili, i criteri misurabili o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;
  - g) l'obbligo di registrare le osservazioni volte a dimostrare il raggiungimento del valore di soglia pertinente, se disponibile.

7. Ciascuno Stato membro riesamina periodicamente i propri orientamenti e [...] norme specifici per coltura **o settore** e li aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi.
- 7 bis.** Almeno nove mesi prima della data in cui una norma specifica per coltura **o settore** diventa applicabile in base al diritto nazionale, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione la quale, entro sei mesi dal ricevimento del progetto, può opporsi alla sua adozione da parte dello Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai **principi di difesa integrata** [...] di cui all'**articolo 13** [...]. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro modifica il testo sulla base delle obiezioni della Commissione o motiva la mancata presa in considerazione delle stesse.
8. Uno Stato membro che prevede di aggiornare una norma specifica per coltura **o settore** ne dà notifica alla Commissione la quale, entro tre mesi dal ricevimento del progetto, può opporsi alla norma specifica per coltura **o settore** da parte dello Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai **principi di difesa integrata** [...] di cui all'**articolo 13** [...]. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro modifica il testo sulla base delle obiezioni della Commissione o motiva la mancata presa in considerazione delle stesse.
9. [...] (semplificato e spostato al paragrafo 8)
10. [...]
11. Ciascuno Stato membro pubblica tutti suoi orientamenti e le sue norme specifici per coltura **o settore** su un sito web e ne informa la Commissione.
12. La Commissione pubblica su un sito web link ai siti web di cui al paragrafo 11 per ciascuno Stato membro.

13. Entro il ... *[OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adozione [...] degli orientamenti e delle norme specifici [...] per coltura **o settore** negli Stati membri **e sulla conformità di tali orientamenti e norme all'articolo 14, nonché sul rispetto, negli Stati membri, dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 13.**

**Considerando 20:**

20. Per facilitare il rispetto **dei principi** della difesa integrata **da parte degli utilizzatori professionali**, è necessario stabilire [...] orientamenti specifici per coltura **o settore** che un utilizzatore professionale dovrebbe seguire in relazione alla coltura specifica **o al settore specifico**, nonché alla regione in cui opera. **Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per coltura o settore giuridicamente vincolanti, invece di orientamenti specifici per coltura o settore, o per integrare tali orientamenti.** [...] Gli orientamenti o le norme specifici per coltura [...] **o settore** dovrebbero **indicare** i principi generali della difesa integrata **per una coltura specifica o un settore specifico**. Per garantire che gli orientamenti specifici per coltura **o settore** [...] siano conformi ai principi generali della difesa integrata, dovrebbero essere stabilite norme dettagliate che determinino il loro contenuto [...]. La Commissione dovrebbe verificare l'elaborazione, l'attuazione **e il rispetto di tali norme** [...]. **Per agevolare il rispetto degli orientamenti specifici per coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali è necessario garantire che essi dispongano di informazioni sull'intera gamma di prodotti fitosanitari che si applicano alla loro coltura o al loro settore. È pertanto opportuno che gli Stati membri includano negli orientamenti specifici per coltura un riferimento a tutti i prodotti fitosanitari autorizzati che possono essere utilizzati per tale coltura o settore, compreso il fatto che siano classificati come prodotti fitosanitari a basso rischio, chimici o più pericolosi. Tali orientamenti potrebbero, ad esempio, essere forniti attraverso un sito web che elenchi tutti i prodotti fitosanitari autorizzati e i loro usi autorizzati.**

[...]

*Articolo 15 (ex articolo 14)*

**Registri delle misure di difesa integrata e dell'uso di prodotti fitosanitari [...] da parte degli utilizzatori professionali**

1. Qualora adotti una misura preventiva o esegua un intervento, l'utilizzatore professionale inserisce le informazioni seguenti nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari previsto dall'articolo 16, riguardanti la superficie in cui opera l'utilizzatore professionale:
  - a) qualsiasi misura preventiva o intervento preventivo a norma dell'articolo 13 **e, se del caso, una descrizione della conformità agli orientamenti specifici per coltura o settore** [...];
  - b) qualsiasi misura preventiva o intervento preventivo e qualsiasi **descrizione** della conformità [...] alle norme specifiche per coltura **o settore** qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale abbia adottato dette norme per la coltura **o il settore** e per la superficie in questione;

**L'utilizzatore professionale inserisce le informazioni di cui al presente paragrafo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le misure preventive sono state adottate o gli interventi preventivi sono stati eseguiti.**

2. [...]

3. L'utilizzatore professionale [...] inserisce dati in formato elettronico riguardanti ogni [...] **uso** di un prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16. L'utilizzatore professionale [...] inserisce inoltre nel registro elettronico informazioni che specificano se l'applicazione è stata effettuata con attrezzature aeree o terrestri.

**3 bis. La registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari è considerata equivalente alla registrazione dei dati riguardanti l'uso del prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

4. Al fine di garantire una struttura uniforme delle iscrizioni da effettuarsi a opera degli utilizzatori professionali nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari conformemente ai paragrafi 1 e 3, la Commissione **può adottare**, mediante atti di esecuzione, un modello standard per tali iscrizioni. Tale modello include campi per l'inserimento dei dati che devono essere conservati a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e richiede l'uso di un ID riconoscibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

## Nuovo considerando

**(17 bis) Per utilizzatore professionale si intende qualsiasi persona che utilizza un prodotto fitosanitario nel corso delle sue attività professionali. Ciò comprende, ad esempio, operatori, tecnici, datori di lavoro e lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo che in altri settori.**

## Modifica del considerando 18:

18. Per la protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario adottare un approccio al controllo delle specie nocive che segua quello della difesa integrata, per garantire un'attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e riducendo al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli, la promozione di meccanismi naturali di controllo fitosanitario e il ricorso al controllo chimico solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. **Lo stesso approccio dovrebbe essere adottato per conseguire altri obiettivi fitosanitari, quali il fatto di influire sui processi vitali dei vegetali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.** Per garantire che la difesa integrata sia attuata in modo coerente sul campo, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme chiare. Al fine di rispettare l'obbligo di adozione della difesa integrata, un utilizzatore professionale dovrebbe prendere in considerazione e attuare tutti i metodi e le pratiche che consentano di evitare il ricorso a prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari chimici dovrebbero essere utilizzati solo dopo aver **preso in considerazione** [...] tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Al fine di garantire e monitorare la conformità a tale prescrizione, è importante che gli utilizzatori professionali tengano un registro [...] **dell'uso di** prodotti fitosanitari o [...] di qualsiasi altra azione intrapresa in linea con la difesa integrata [...]. Tali registri sono inoltre richiesti nel caso di applicazioni aeree.

**Modifica del considerando 19:**

19. Per evitare inutili duplicazioni, la Commissione **può elaborare, insieme agli Stati membri,** [...] un modello standard [...] allo scopo di integrare i registri tenuti dagli utilizzatori professionali riguardo alle azioni intraprese in linea con la difesa integrata a quelli tenuti ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

*Articolo 16*

**Registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari**

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per istituire e mantenere uno o più registri elettronici relativi alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari.

**Il registro o i registri elettronici relativi alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari contengono almeno le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, che sono conservate per un periodo di almeno dieci anni dalla data di inserimento.**

[...]

2. Il registro o i registri di cui al paragrafo 1 sono accessibili [...] **agli utilizzatori professionali** per consentire loro di inserire dati in formato elettronico a norma dell'articolo 15.
3. [...]
4. [...]
5. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 condividono i dati raccolti nel registro o nei registri a norma del paragrafo 1 del presente articolo, con le autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione delle direttive 2000/60/CE e (UE) 2020/2184, **o li rendono accessibili a tali autorità** al fine di stabilire un collegamento incrociato tra tali dati, in forma anonima, e i dati di monitoraggio della qualità dell'ambiente e delle acque (anche sotterranee), per favorire l'individuazione, la misurazione e la riduzione dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari.
6. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 garantiscono l'accesso ai registri di cui al paragrafo 1 alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali.
7. [...]

## Modifica del considerando 21:

- (21) Al fine di verificare il rispetto della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali, è opportuno tenere un registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari con l'obiettivo di verificare il rispetto [...] **dei principi generali della** difesa integrata di cui al presente regolamento e favorire lo sviluppo della politica dell'Unione. L'accesso al registro dovrebbe essere concesso anche alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali a norma del capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>. [...] In **tali** registri dovrebbero figurare eventuali misure preventive o interventi preventivi e [...] **una descrizione** della conformità agli orientamenti o norme specifici pertinenti per coltura **o settore**.

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (*GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164*).

*Articolo 3*

(13) "**sistema di irrorazione aerea senza equipaggio**": ogni aeromobile **dotato di attrezzature per l'irrorazione** che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo

(...)

(X) "**certificato di formazione**": **prova della formazione che potrebbe essere fornita in forma di certificato comprovante una formazione o prova dell'iscrizione in un registro elettronico centrale.**

**CAPO V**

**USO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DI PRODOTTI  
FITOSANITARI**

*Articolo 20*

**Applicazione aerea dei prodotti fitosanitari**

1. È vietata l'applicazione aerea.

2. In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire l'applicazione aerea da parte di un utilizzatore professionale **se** [...]:
- a) non esiste alcun metodo di applicazione tecnicamente possibile alternativo all'applicazione aerea a causa dell'inaccessibilità del luogo; **o**
  - b) l'applicazione aerea ha un impatto meno negativo **o equivalente** sulla salute umana e sull'ambiente rispetto a qualsiasi metodo di applicazione alternativo. [...]
- [...]

**2 bis. L'autorizzazione per l'applicazione aerea di cui all'articolo 20, paragrafo 2, può essere concessa solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:**

- a) **le attrezzature per l'applicazione installate sull'aeromobile figurano nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato IV;**
  - b) **l'aeromobile è equipaggiato con accessori [...] e tecnologie per applicare accuratamente i prodotti fitosanitari e ridurre la deriva dei prodotti irrorati;**
  - c) **il prodotto fitosanitario può essere utilizzato mediante applicazione aerea a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.**
3. La domanda da parte di un utilizzatore professionale per il rilascio di un'autorizzazione che consente l'applicazione aerea include le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni di cui **ai paragrafi 2 e 2 bis** sono soddisfatte.
4. Qualora sia concessa un'autorizzazione per l'applicazione aerea, [...] l'autorità competente di cui al paragrafo 2 rende pubbliche, **almeno due giorni prima della data di tale applicazione**, le informazioni seguenti:
- a) il luogo e la superficie su cui avverrà l'applicazione aerea, indicati su una mappa;
  - b) il periodo di validità dell'autorizzazione per l'applicazione aerea, che corrisponde a un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e non superiore a **120** [...] giorni;
  - c) le condizioni meteorologiche pertinenti che consentono un'applicazione sicura;
  - d) il nome e **il numero di autorizzazione** del prodotto o dei prodotti fitosanitari;
  - e) le attrezzature per l'applicazione da utilizzare e le misure di mitigazione del rischio da adottare.

5. Un utilizzatore professionale a cui è stata concessa un'autorizzazione per l'applicazione aerea, almeno due giorni prima della data di ciascuna specifica applicazione, espone avvisi in tal senso sul perimetro dell'area da trattare **o, se non è possibile esporre avvisi in tali aree, gli avvisi sono affissi nei luoghi di accesso del pubblico.**

*Articolo 21*

**[...] Applicazione aerea di prodotti fitosanitari da parte di determinate categorie di [...] sistemi di irrorazione aerea senza equipaggio**

1. Qualora determinate categorie di [...] **sistemi di irrorazione aerea** senza equipaggio soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, uno Stato membro può esonerare le applicazioni aeree effettuate da tali [...] **sistemi di irrorazione aerea** senza equipaggio dal divieto di cui all'articolo 20, paragrafo 1 [...].

2. [...] L'applicazione aerea effettuata da [...] **sistemi di irrorazione aerea** senza equipaggio può essere esonerata [...] dal divieto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se i fattori legati all'uso [...] **dei sistemi di irrorazione aerea** senza equipaggio dimostrano che i rischi derivanti dal suo impiego sono **pari o** inferiori ai rischi derivanti da altre attrezzature [...] per l'applicazione [...]. Tali fattori **possono includere** [...] criteri che riguardano:
- a) le specifiche tecniche **dei sistemi di irrorazione aerea** senza equipaggio [...];
  - b) le condizioni meteorologiche [...];
  - c) **il tipo di** area da irrorare [...];
  - d) [...]
  - e) il potenziale impiego, in taluni casi, di aeromobili senza equipaggio in combinazione con l'agricoltura di precisione cinematica in tempo reale;
  - f) il livello di formazione richiesto ai piloti degli aeromobili senza equipaggio;
  - g) [...]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40, a integrazione del presente regolamento, per specificare criteri precisi in relazione [...] al paragrafo 2, allorché i progressi tecnici e gli sviluppi scientifici consentano la definizione di tali criteri precisi.

**Stoccaggio, smaltimento e manipolazione**

1. Entro il ... [*OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento*], gli Stati membri adottano misure efficaci e dispongono delle [...] strutture necessarie per agevolare **lo stoccaggio, lo smaltimento e la manipolazione sicuri** di tutti i prodotti fitosanitari [...], tutte le soluzioni diluite contenenti prodotti fitosanitari e tutti gli imballaggi in modo da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente.
2. Per quanto riguarda gli utilizzatori professionali, le misure di cui al paragrafo 1 comprendono prescrizioni dettagliate che riguardano:
  - a) lo stoccaggio e la manipolazione in sicurezza dei prodotti fitosanitari, nonché la loro diluizione e miscelazione prima dell'applicazione;
  - b) la manipolazione degli imballaggi e dei resti di prodotti fitosanitari;
  - c) la pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
  - d) lo smaltimento **degli imballaggi vuoti**, dei prodotti fitosanitari obsoleti e dei resti di tali prodotti nonché dei relativi imballaggi.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare e, qualora non sia possibile, limitare le operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere disposizioni relative ai limiti del volume dei contenitori o degli imballaggi. Esse possono prevedere che gli utilizzatori non professionali possano utilizzare solo prodotti fitosanitari a basso rischio e altri prodotti fitosanitari che si presentano sotto forma di formule pronte per l'uso nonché introdurre disposizioni per l'uso di una chiusura sicura o di un dispositivo di bloccaggio per l'imballaggio o i contenitori.

4. I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori professionali provvedono affinché i prodotti fitosanitari **autorizzati per uso professionale** siano immagazzinati in strutture destinate allo stoccaggio [...] che siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate.

I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori professionali garantiscono che l'ubicazione, le dimensioni, la ventilazione e i materiali da costruzione della struttura di stoccaggio siano adatti a evitare fuoriuscite indesiderate e a tutelare la salute umana e l'ambiente.

*[Articolo 23 — trasferito al capo VII, articolo 25 bis]*

## CAPO VI

### VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

*Articolo 24*

#### **Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari**

1. Un distributore **può vendere** [...] un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale a un **utilizzatore professionale** [...] o a un suo rappresentante soltanto [...] **se, al momento dell'acquisto**, l'acquirente o il rappresentante [...] possiede un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali rilasciato conformemente all'articolo 25 [...].
2. [...]

3. Il distributore [...] **informa** l'acquirente di un prodotto fitosanitario **dell'importanza di un uso corretto dei prodotti fitosanitari conformemente all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche attraverso il rispetto delle condizioni specificate sull'etichetta** [...], e informa l'acquirente in merito al sito web di cui all'articolo 27.
4. Un distributore fornisce agli utilizzatori non professionali informazioni generali sui rischi per la salute umana e per l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari, incluse le informazioni sui pericoli, sull'esposizione, sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e sullo smaltimento sicuro, conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, e raccomanda **mezzi o misure di protezione delle piante, ivi compresi** prodotti fitosanitari alternativi a basso rischio **disponibili sul mercato dello Stato membro**, nonché metodi che consentano di mitigare il rischio durante l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
5. Ciascun distributore [...] **dispone, al momento della vendita**, di personale in possesso di un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per distributori rilasciato conformemente all'articolo 25 [...] per fornire risposte adeguate agli acquirenti di prodotti fitosanitari sull'uso e sui rischi per la salute umana e per l'ambiente di tali prodotti nonché istruzioni di sicurezza appropriate su come gestire tali rischi.
6. [...]

---

<sup>8</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

## CAPO VII

### FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

#### *Articolo 25*

##### **Formazione e certificazione**

1. Un'autorità competente designata conformemente al paragrafo 2 nomina uno o più organi per erogare **almeno** la seguente formazione **pertinente per i gruppi specifici di partecipanti sulle materie elencate nell'allegato III**:
  - a) formazione di base e di aggiornamento rivolta agli utilizzatori professionali, **compresa la formazione pratica sull'utilizzo delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale** [...];
  - b) [...] **formazione di base e di aggiornamento rivolta ai distributori**;
  - c) formazione approfondita **e di aggiornamento** rivolta ai consulenti [...] con particolare attenzione all'applicazione della difesa integrata.

2. Gli Stati membri designano [...] **una o più** autorità competenti responsabili per:
- a) l'attuazione del sistema di formazione e di certificazione di tutte le formazioni di cui al paragrafo 1; [...]
  - b) il rilascio e il rinnovo dei certificati di formazione; [...]
  - c) il controllo **del fatto che l'organo o gli organi designati forniscano la formazione** [...] di cui al paragrafo 1 [...].
3. La formazione di cui al paragrafo 1 potrebbe far parte degli interventi di formazione realizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 78 del regolamento (UE) 2021/2115.

4. Un certificato di formazione [...] contiene **almeno** le informazioni seguenti:
- a) il nome dell'utilizzatore professionale, del distributore o del consulente a cui è stata erogata la formazione;
  - b) [...]
  - c) il tipo di formazione erogata, qualora uno Stato membro eroghi diversi tipi di formazione a diverse categorie di utilizzatori professionali, distributori o consulenti;
  - d) la data in cui è stata dimostrata, **a seguito di un esame o di una prova**, l'acquisizione di una conoscenza sufficiente delle materie pertinenti elencate nell'allegato III;
  - e) il nome dell'organo che ha erogato la formazione;
  - f) [...]
  - g) il periodo di validità [...].
5. [...]
6. Il certificato di formazione [...] è valido per **un massimo di cinque** [...] anni [...].

7. Fatto salvo il paragrafo 6, il certificato di formazione è rilasciato o rinnovato [...] solo se il titolare del certificato **di formazione** [...] dimostra di aver completato in modo soddisfacente la formazione [...] di cui al paragrafo 1 **e supera un esame o una prova sulle materie oggetto della formazione.**
  8. In deroga al paragrafo 6, il certificato di formazione può essere rilasciato a una persona che sia in grado di dimostrare di aver ricevuto una formazione [...] attraverso qualifiche formali che attestino una conoscenza [...] delle materie elencate nell'allegato III **analoga a quella che avrebbe ricevuto a seguito della** [...] formazione di cui al paragrafo 1.
  9. Un'autorità competente designata a norma del paragrafo 2 o un organo designato di cui al paragrafo 1 revoca un certificato di formazione se è stato erroneamente rilasciato o rinnovato [...].
  10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato III, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.
- 10 bis. I certificati di formazione rilasciati in base alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sono validi fino al termine del loro periodo di validità iniziale.**

### Considerando 30

30. È essenziale che gli Stati membri istituiscano e mantengano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari e sistemi [...] che attestino e **certifichino** tali corsi di formazione, in modo da garantire che detti operatori siano pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure appropriate per ridurre il più possibile tali rischi. **Una prova della formazione potrebbe essere fornita in forma di certificato comprovante una formazione o di prova dell'iscrizione in un registro elettronico centrale.** La formazione dei consulenti dovrebbe essere più approfondita di quella dei distributori e degli utilizzatori professionali, poiché devono essere in grado di favorire la corretta attuazione della difesa integrata e delle norme relative a colture specifiche. L'uso o l'acquisto di un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale deve essere limitato alle persone in possesso di un certificato di formazione e **la distribuzione di prodotti fitosanitari autorizzati per uso professionale deve essere limitata ai distributori che dispongono di personale in possesso di un certificato di formazione per fornire risposte adeguate agli acquirenti di prodotti fitosanitari sull'uso e sui rischi per la salute umana e l'ambiente di tali prodotti nonché istruzioni di sicurezza appropriate su come gestire tali rischi. Inoltre, a un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di prodotti fitosanitari solo da persone in possesso di un certificato di formazione.** Ancora [...], per garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo sicuro per la salute umana e l'ambiente, i distributori dovrebbero essere tenuti a fornire agli acquirenti professionali e non professionali di prodotti fitosanitari informazioni specifiche sul prodotto presso il punto vendita.

*Articolo [...] 25 bis*

**Pareri sull'uso di prodotti fitosanitari**

1. A un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di un prodotto fitosanitario soltanto da un consulente al quale sia stato rilasciato un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per consulenti conformemente all'articolo 25 [...].  
**I consulenti forniscono pareri che tengono conto delle norme e degli orientamenti specifici per coltura applicabili di cui all'articolo 14 o dei principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 13.** *[ultima frase spostata dall'articolo 12, paragrafo 2]*

*Articolo 26*

**Sistema di consulenza indipendente**

1. Ciascuno Stato membro designa [...] **una o più** autorità [...] **competenti** per istituire un sistema di consulenti indipendenti per gli utilizzatori professionali, controllarlo e monitorarne il funzionamento. Tale sistema può avvalersi dei consulenti aziendali imparziali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, che possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 78 del medesimo regolamento **e se i consulenti sono regolarmente formati a norma dell'articolo 25 del presente regolamento.**
2. [...] **Le autorità competenti** di cui al paragrafo 1 **adottano disposizioni per garantire** che ogni consulente registrato nel sistema di cui a tale paragrafo [...] **sia indipendente ("consulente indipendente"), specificando le norme per evitare conflitti di interessi.** [...] **In particolare, tali norme garantiscono che il consulente indipendente** non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale.

3. Ciascun utilizzatore professionale, **in gruppo o individualmente**, si rivolge a un consulente indipendente almeno [...] **ogni tre** anni allo scopo di ricevere i pareri strategici di cui al paragrafo 4.
4. [...] **Il** consulente **indipendente** di cui al paragrafo 3 fornisce pareri strategici **almeno** in materia di [...]:
- a) [...]
  - b) attuazione della difesa integrata, **conformemente ai principi generali di cui all'articolo 13**;
  - c) **uso di** tecniche [...] di precisione, [...] **e di tecnologie di applicazione innovative, se applicabile**;
  - d) [...]
  - e) [...] misure per ridurre effettivamente al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente, in particolare per la biodiversità, compresi gli impollinatori, associati a tale uso, comprese misure e tecniche di mitigazione del rischio.

## Considerando 21

21. Per garantire un approccio pianificato alle tecniche di controllo degli organismi nocivi per un certo numero di stagioni vegetative al fine di ridurre il più possibile l'uso di prodotti fitosanitari chimici e di assicurare una corretta attuazione della difesa integrata, gli utilizzatori professionali dovrebbero essere tenuti a consultare regolarmente consulenti indipendenti e formati sulla gestione delle specie nocive, in modo che i prodotti fitosanitari siano utilizzati solo in ultima istanza. **Tale consultazione potrebbe, ad esempio, assumere la forma di una visita a un'azienda agricola o di una riunione a distanza o in presenza con un gruppo di utilizzatori professionali che si trovano ad affrontare sfide agronomiche analoghe. Per conseguire tali obiettivi, gli utilizzatori professionali dovrebbero avere accesso a pareri strategici della migliore qualità. Pertanto, i consulenti indipendenti dovrebbero essere imparziali e non presentare alcun conflitto di interessi diretto o indiretto quale potrebbe insorgere laddove un consulente si fosse occupato di vendite commerciali di prodotti fitosanitari e traesse direttamente profitto da tali vendite o laddove un consulente avesse esercitato regolarmente l'attività di consulente per un'operazione commerciale di vendita di prodotti fitosanitari.**

### *Articolo 27*

#### **Informazione e sensibilizzazione**

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per fornire informazioni **scientificamente fondate** al pubblico e **agli utilizzatori non professionali**, in particolare mediante programmi di sensibilizzazione, in merito ai rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 [...] **fornisce su** uno o più siti web [...] informazioni **precise ed equilibrate** sui rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari. Tali informazioni possono essere fornite direttamente o mediante collegamenti a siti web pertinenti di altri organismi nazionali o internazionali.

3. I siti web **di cui** [...] al paragrafo 2 includono informazioni **scientificamente fondate** sugli argomenti seguenti:
- a) i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente sotto forma di effetti acuti o cronici associati all'uso di prodotti fitosanitari;
  - b) il modo in cui possono essere mitigati i potenziali rischi di cui alla lettera a);
  - c) le alternative ai prodotti fitosanitari chimici;
  - d) la procedura di approvazione delle sostanze attive e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
  - e) le autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 20;
  - f) un collegamento al sito web di cui all'articolo 7;
  - g) il diritto di terzi di chiedere l'accesso alle informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari rivolgendosi all'autorità competente interessata, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

**Informazioni sull'avvelenamento acuto e cronico**

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per mantenere o istituire sistemi per raccogliere e conservare le informazioni indicate di seguito in merito ai casi di avvelenamento acuto e, **ove possibile**, cronico di persone dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari:
  - a) **ove disponibili**, il nome e il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario e le sostanze attive coinvolte nel caso di avvelenamento acuto o cronico;
  - b) il numero di persone avvelenate;
  - c) i sintomi dell'avvelenamento;
  - d) **ove disponibili**, la durata e la gravità dei sintomi;
  - e) **ove disponibile**, se un caso confermato di avvelenamento acuto o cronico è stato provocato da uno dei fattori seguenti:
    - i) uso corretto di un prodotto fitosanitario;
    - ii) uso improprio di un prodotto fitosanitario;
    - iii) uso di un prodotto fitosanitario che non è stato autorizzato; oppure
    - iv) ingestione o esposizione intenzionale.
  
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione **di sintesi** contenente le informazioni seguenti:
  - a) il numero di casi di avvelenamento acuto e, **ove possibile**, cronico di persone dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari durante l'anno civile precedente;
  - b) le informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascun caso di avvelenamento.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il formato nel quale devono essere inviate le informazioni e i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

### ALLEGATO III

#### MATERIE DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25

1. [...] L[...]a legislazione pertinente relativa ai prodotti fitosanitari e al loro uso e rischio e in particolare il presente regolamento. Sebbene non esclusivamente, **per singoli gruppi di partecipanti alla formazione può essere** [...] pertinente la legislazione indicata di seguito:
- regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>;
- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>;
- regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>;
- regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>;
- regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>;

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>;

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>;

direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>;

direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>;

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>;

direttiva 89/391/CEE del Consiglio<sup>19</sup>;

- 
- <sup>14</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- <sup>15</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
- <sup>16</sup> Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
- <sup>17</sup> Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29).
- <sup>18</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
- <sup>19</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

direttiva 89/656/CEE del Consiglio<sup>20</sup>;

direttiva 98/24/CE del Consiglio<sup>21</sup>;

direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>;

direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>;

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>;

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>.

2. L'esistenza e i rischi dei prodotti fitosanitari illegali e contraffatti, i metodi per identificare tali prodotti e le sanzioni associate alla vendita o all'uso di prodotti fitosanitari illegali.

---

<sup>20</sup> Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

<sup>21</sup> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

<sup>22</sup> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

<sup>23</sup> Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>25</sup> Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

3. I pericoli e i rischi associati ai prodotti fitosanitari nonché le modalità di identificazione e **prevenzione** [...] degli stessi, compresi gli argomenti seguenti:
- a) rischi per la salute umana;
  - b) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari e interventi di primo soccorso appropriati in caso di avvelenamento;
  - c) rischi per le piante e gli insetti non bersaglio, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale.
4. Strategie e tecniche di difesa integrata, strategie e tecniche di produzione integrata, principi dell'agricoltura biologica, metodi di controllo biologico delle specie nocive, metodi di controllo degli organismi nocivi, obbligo di applicare la difesa integrata di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e obbligo di registrazione dei dati nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
5. Qualora sia necessario l'uso di prodotti fitosanitari, il modo in cui scegliere i prodotti fitosanitari con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata.

6. Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, tra cui:
- a) pratiche operative sicure per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela dei prodotti fitosanitari;
  - b) pratiche operative sicure per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
  - c) modalità raccomandata di **prevenzione** [...] dell'esposizione dell'operatore (inclusi i dispositivi di protezione personale);
  - d) informazioni sullo smaltimento corretto e sicuro dei prodotti fitosanitari che non sono più autorizzati e per i quali è scaduto l'eventuale periodo di tolleranza relativo all'uso, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
7. Procedure di preparazione delle attrezzature per l'applicazione prima del funzionamento, inclusa la taratura, in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente, comprese le risorse idriche.
8. Formazione pratica sull'impiego e sulla manutenzione delle attrezzature per l'applicazione e sulle misure di mitigazione del rischio, comprese le tecniche specifiche di irrorazione, l'uso delle nuove tecnologie, tra cui le tecniche [...] di precisione, nonché il controllo tecnico delle irroratrici in uso e le modalità per migliorare la qualità dell'irrorazione. A tal riguardo occorre prestare particolare attenzione agli ugelli per la riduzione della deriva e alle raccomandazioni formulate dai produttori riguardo alle condizioni ottimali del loro uso. I rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili per l'applicazione o di irroratori a spalla nonché le relative misure per la gestione del rischio. La formazione pratica riguarda anche i rischi specifici legati alla semina di sementi trattate con prodotti fitosanitari.
9. Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l'ambiente, comprese le risorse idriche in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali e di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di infiltrazione dei prodotti fitosanitari.

10. Cura speciale per le aree sensibili di cui all'articolo 3 [...], paragrafo 16 [...], del presente regolamento e le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE e consapevolezza della contaminazione causata da particolari prodotti fitosanitari nella rispettiva regione.
11. Strutture che assicurano il monitoraggio sanitario e l'accesso all'assistenza sanitaria, alle quali possono essere trasmesse informazioni sui casi di avvelenamento acuto e cronico.
12. Conservazione su registri delle informazioni sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari conformemente alla legislazione pertinente.
13. Modalità per ridurre al minimo o eliminare l'applicazione di taluni prodotti fitosanitari classificati come "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

14. Protezione dell'ambiente acquatico e dell'approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari, anche in relazione ai seguenti aspetti:

- a) l'uso di prodotti fitosanitari in conformità delle restrizioni indicate sull'etichetta, conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dando preferenza ai prodotti fitosanitari che non sono classificati come "(molto) persistent[i]", "(molto) bioaccumulant[i]", "molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>26</sup> oppure contenenti sostanze prioritarie incluse nell'elenco adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, attuata attraverso le direttive 2008/105/CE e 2013/39/UE, o pesticidi che sono stati identificati come sostanze inquinanti specifiche dei bacini idrografici ai sensi dell'allegato V, punto 1.2.6, della direttiva 2000/60/CE, in particolare quelli che hanno un impatto sulle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE e della direttiva (UE) 2020/2184;
- b) i pericoli e i rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, nonché i metodi per ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione professionale ai prodotti fitosanitari più pericolosi;
- c) l'uso della tecnologia di riduzione della deriva in tutte le colture;
- d) il ricorso ad altre misure di mitigazione che riducano al minimo il rischio di inquinamento al di fuori del sito causato dalla deriva dei prodotti irrorati, dal drenaggio e dal ruscellamento, comprese in particolare le aree di rispetto obbligatorie in prossimità dei corsi d'acqua superficiali, delle acque sotterranee e delle falde acquifere;

---

<sup>26</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

[...]

---